



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 13/03/2013 in vigore dal 24/04/2013;
- modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2016, in vigore dal 01/04/2016;
- modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 05/04/2017, in vigore dal 27/04/2017.

TITOLO I

NORME DI PRINCIPIO E DEFINIZIONI PRELIMINARI

Art.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, unitamente alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n.1 del 03/01/2007 (Testo Unico Commercio o TUC) ed all'Ordinanza del Ministero della Sanità 2.3.2000 (in seguito denominata Ordinanza) disciplina l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche sul territorio del Comune di Laigueglia.
2. Per quanto non disciplinato dal presente testo regolamentare valgono le disposizioni del richiamato testo unico commerciale; dal momento dell'entrata in vigore saranno abrogate le norme di natura regolamentare afferenti la materia specifica, con particolare riferimento all'articolato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.31/2003 e successive modifiche.
3. Agli imprenditori agricoli che esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei loro prodotti ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228, si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt.5, 11 e 20.
4. Il controllo e la gestione del commercio su aree pubbliche è affidato al Comando di Polizia Municipale che vi provvede in conformità alle presenti norme ed alle disposizioni che l'Amministrazione Comunale vorrà dare.

Art.2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione (art.27 – L.R. 1/2007) delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - e) per posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

- h) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- i) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- j) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- k) per fuori mercato, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicata in zone non individuabili come mercati.

Art.3 Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - e) la tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

Art. 4 Attività su aree pubbliche

1. Il commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da imprenditori individuali o società di persone o di capitale regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di cui agli artt.12 e 13 del TUC.
2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area nel rispetto delle prescrizioni di cui al capo II del titolo II del presente regolamento.

TITOLO II COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I MERCATO SETTIMANALE

Art.5 Istituzione del mercato settimanale

1. Viene istituito un mercato settimanale nella giornata del venerdì nel centro storico cittadino, nella zona compresa tra la provinciale n.1 Aurelia e la passeggiata a mare nel tratto compreso da Corso Badarò a Via Mazzini, ivi compresa Via Savona, definito ai sensi dell'art.27 lettera c) della Legge Regionale n.1/2007, su strada, annuale e diviso nei seguenti settori e tipologie merceologiche:

- SETTORE ALIMENTARE
- SETTORE NON ALIMENTARE
- SETTORE IMPRENDITORI AGRICOLI

2. L'assetto ed ubicazione dei posteggi del mercato settimanale sono i seguenti, come da allegate planimetrie

SETTORE ALIMENTARE, posti n. 12, di cui 9 collocati in Via Mazzini e 3 in Via Savona (2+1 riservato ai portatori di handicap ex art.33 L.R. n.1/2007);

SETTORE NON ALIMENTARE, posti n.52, di cui 51 in Corso Badarò (50+1 riservato ai portatori di handicap ex art.33 L.R. n.1/2007), ed 1 in Piazza Pescatori;

SETTORE IMPRENDITORI AGRICOLI, posti n.4 collocati in Piazza Marconi.

4. I posteggi che si renderanno definitivamente vacanti saranno oggetto di bando nei limiti dei posti come stabiliti nel precedente comma, ad eccezione dei posti riservati agli imprenditori agricoli.

Art.6 Spostamento e modifiche del mercato settimanale

1. Il funzionamento, la soppressione, lo spostamento in via definitiva o temporanea ed ogni altra modifica dell'assetto del mercato vengono deliberati dalla Giunta Comunale.

Art.7 Funzionamento del mercato settimanale

1. L'area di mercato dovrà essere liberata da ogni ingombro prima dell'ora di svolgimento del mercato a cura dell'Amministrazione Comunale.

2. In occasione di particolari e straordinari eventi che interessino l'area, come lavori di straordinaria manutenzione o altro, il mercato potrà essere spostato in altra località a cura e sotto la direzione del Locale Comando di Polizia Municipale, dopo aver informato le associazioni di categoria, preferibilmente in zona riconosciuta commerciale come indicato dalla legge regionale n.1/2007.

3. Al Comando di Polizia Municipale è affidata la tenuta dell'apposito registro sul quale vengono fatte tutte le annotazioni relative al mercato settimanale. Tale registro potrà anche essere costituito su apposito supporto informatico.

Art.8 Orario di vendita del mercato settimanale

1. L'orario di vendita del mercato è fissato come segue:

- apertura ore 8.00 e chiusura ore 13.00;

2. I concessionari possono procedere all'allestimento dei banchi di vendita 60 minuti prima dall'inizio dell'ora fissata per la vendita e debbono rimuovere le loro attrezzature non oltre 90 minuti dal termine. Qualora per la particolare disposizione dei banchi, vi siano difficoltà di transito in uscita per i veicoli, i concessionari interessati dovranno comunque garantire il transito trascorsi 15 minuti dall'orario di chiusura delle vendite.
3. Ai concessionari è fatto divieto di rimuovere il veicolo dal posteggio prima dell'orario di chiusura delle vendite. Eventuali deroghe, per particolari esigenze motivate, potranno comunque essere autorizzate.
4. Il responsabile del servizio per esigenze eccezionali, correlate a titolo esemplificativo allo svolgimento di altre concomitanti manifestazioni turistico – commerciali o fiera promozionale di cui all'art.35, può consentire la ripetizione del mercato in altro giorno settimanale o il suo prolungamento oltre gli orari normali, purchè sia presente almeno un terzo degli operatori titolari del posteggio fisso. In tali casi, è fatto obbligo della preventiva informazione a favore delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La partecipazione degli operatori non comporta il rilascio di autorizzazioni aggiuntive.

Art. 9 Concessioni temporanee

1. I posteggi del mercato settimanale temporaneamente non occupati sono assegnati durante la giornata di mercato, da parte del Comando Polizia Municipale, secondo la graduatoria dei così detti "volanti" tenuta dal Comando di Polizia Municipale ed aggiornata settimanalmente.
Detta graduatoria è divisa secondo l'articolazione vista al precedente art.5.
2. Le concessioni temporanee hanno durata giornaliera e comportano il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico a norma del vigente regolamento comunale in materia. Lo spuntista, prima di ogni ingresso al mercato, dovrà esibire al personale comunale addetto – pena l'immediato allontanamento – prova documentale dell'avvenuto pagamento della tassa relativa al precedente ingresso, che in ogni caso dovrà essere effettuato entro i cinque giorni successivi allo stesso. In caso di violazione trova applicazione la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.¹
3. Sono oggetto di concessione temporanea i posteggi che non siano stati occupati dal concessionario entro i termini previsti dal precedente art.8. E' comunque fatta salva una tolleranza di 10 minuti previo avviso telefonico del concessionario al Comando di Polizia Municipale.
4. Possono essere inseriti nella graduatoria tutti i titolari di Autorizzazione amministrativa per commercio su aree pubbliche secondo i criteri stabiliti dall'art.6 del "*Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art.70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010-Commercio su aree pubbliche*" approvato con D.G.R. n.71 del 01/02/2013.
5. L'assegnazione della "presenza" viene effettuata durante la così detta "spunta" che si terrà il giorno di svolgimento del mercato alle ore 8.00 nel luogo indicato dal Comando di Polizia Municipale con firma del registro predisposto dallo

¹comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 29/01/2016, in vigore dal 01/04/2016.

stesso. Comporta la cancellazione dalla graduatoria, avuto riguardo all'anzianità di frequenza maturata, l'assenza per 12 settimane consecutive alle operazioni di spunta.

6. In caso di cessione d'azienda il cui titolare non abbia posteggio permanente sul mercato, dovrà essere riconosciuta al subentrante l'anzianità di frequenza del dante causa, come da graduatoria risultante agli atti del Comando di Polizia Municipale.
7. L'assegnazione temporanea viene revocata dall'Agente di P.M. addetto al mercato, con la contestazione della violazione commessa, qualora si verifichi tra gli assegnatari uno scambio di posto rispetto al posteggio assegnato.

Art.10 Anzianità di frequenza

1. Agli effetti del presente Regolamento per anzianità si intende le presenze in un mercato, cioè il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.
2. L'anzianità di frequenza al mercato settimanale costituisce titolo preferenziale ed è prettamente personale e non può essere in alcun modo trasmessa a terzi, salvo i casi espressamente indicati nel presente Regolamento.
3. In caso di cessione e affitto d'azienda il subentrante nell'attività acquisisce l'anzianità di frequenza del dante causa.

Art.11 Uso dei posteggi

1. Nell'ambito del mercato nessun operatore, può essere titolare di più di n.2 posteggi (art.29 L.R. n.1/2007) fino al 07/05/2020, dopo di che si applicano le disposizioni di cui all'art.7 del "*Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art.70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010-Commercio su aree pubbliche*" approvato con D.G.R. n.71 del 01/02/2013.
2. Il concessionario può porre in vendita tutti i prodotti compresi nel settore merceologico per il quale è titolare di autorizzazione amministrativa purché nel rispetto dei limiti imposti per motivi igienico - sanitari o derivanti da particolari disposizioni speciali.
3. I posteggi dovranno essere opportunamente delimitati sul terreno. I concessionari o gli assegnatari in via provvisoria non potranno per alcuna ragione occupare uno spazio maggiore di quello a loro assegnato.
4. Affinché l'occupazione del posteggio possa esser computata ai fini dell'anzianità di frequenza è necessario che il concessionario o l'assegnatario lo occupi con le proprie attrezzature immediatamente e comunque non oltre l'orario stabilito per l'apertura del mercato.
5. E' vietato lasciare il posteggio prima dell'ora consentita.

Art.12 Obblighi e divieti

1. E' vietato:
 - a) collocare a terra merce posta in vendita, fatta eccezione per le piante, i fiori, i macchinari mobili e simili;
 - b) decantare la propria merce con voci o strilli in modo chiassoso o comunque fastidioso per gli avventori o colleghi;
 - c) manomettere, anche in minima parte, il suolo pubblico, legare corde o altro a pali, balconi o facciate delle case vicine;
 - d) arrecare intralcio o disturbo al pubblico o ai colleghi.

2. E' fatto obbligo di:

- a) tenere sempre esposta ed esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche nonché l'atto di concessione di posteggio;
- b) collocare tende, sostegni o simili ad un'altezza non inferiore a mt. 2,20;
- c) smontare l'impianto di vendita all'orario stabilito per la chiusura delle vendite, salvo in casi di maltempo o di forza maggiore opportunamente documentati;
- d) tenere esposti i prezzi sulle singole merci;
- e) raccogliere a fine vendita i rifiuti, depositarli negli appositi sacchetti messi a disposizione dal Comune secondo il vigente regolamento comunale in materia e lasciare pulita l'area;
- f) collocare la merce ad un'altezza non inferiore a 70 cm. dal suolo;
- g) esporre la merce sui banchi di vendita, sugli autonegozi o presso di essi, in modo tale da non ostruire la visuale dei banchi confinanti o limitrofi;
- h) occupare esclusivamente lo spazio assegnato.

Art.13 Scambio di posteggio

1. Lo scambio di posteggio tra due titolari di concessione del medesimo mercato è sempre possibile a condizione che avvenga all'interno dello stesso settore merceologico e che non vi ostino motivi igienico-sanitari. In tal caso gli interessati dovranno far pervenire alla Polizia Municipale del comune istanza in carta legale che precisi i posteggi oggetto di scambio e le relative dimensioni, sottoscritta contestualmente dagli interessati.

Art. 14 Circolazione dei veicoli

1. Nell'ambito della zona di mercato la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci è consentita:
 - a) entro le ore 8.00 per i titolari di concessione di posteggio in via permanente;
 - b) entro 15 minuti dall'assegnazione del posteggio, per i titolari di concessione di posteggio temporanea;
 - c) novanta minuti dopo l'orario fissato per la fine delle vendite;
 - d) eccezionalmente, in tutte le ore di svolgimento del mercato, a seguito di peggioramento improvviso delle condizioni atmosferiche che minacciano per l'incolumità degli operatori e dei visitatori, o delle merci esposte in vendita e per altri comprovati motivi di urgenza, previo consenso degli agenti di P.M. responsabili del mercato.
2. Tutti i concessionari, laddove è possibile, devono mantenere nel retrobanco il loro veicolo. I veicoli autorizzati all'allontanamento dal retrobanco dovranno essere collocati in area indicata dal Comando di Polizia Municipale prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Art.15 Attività vietate sul mercato

1. Sul mercato è vietato esercitare il mestiere di indovino, ciarlatano, suonatore ambulante o simili.
2. E' parimenti vietato uccidere, spennare pollame, conigli o qualsiasi altro animale.

Art.16 Bando

1. I posteggi del mercato sono dati in concessione di anni 12 (dodici).
2. La concessione del posteggio è subordinata alla procedura relativa al Bando, Domanda e Criteri di Selezione.
3. La concessione del posteggio è strettamente personale e non è cedibile a nessun titolo.
4. La concessione di dodici anni del posteggio è subordinata alla pubblicazione del Bando Comunale per la concessione dei posteggi disponibili: la disponibilità di posteggi va accertata con provvedimento formale.
5. Il bando contiene:
 - l'elenco dei posteggi disponibili, l'esatta collocazione, il numero di identificazione, le dimensioni ed il settore merceologico
 - il termine non inferiore a 45 giorni dalla pubblicazione sul BURL del bando entro il quale la domanda deve essere spedita.
6. Il bando, che si riferisce a posteggi ubicati in unico mercato, viene trasmesso al "Dipartimento Consiglio Regionale, Struttura Personale, Organizzazione, Bollettino Ufficiale" via Fieschi 15- 16121 Genova, per la pubblicazione sul BURL, ed affisso all'Albo Pretorio.
7. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non possono essere concessi più di due posteggi a ciascun richiedente fino al 07/05/2020, dopo di che si applicano le disposizioni di cui all'art.7 del *"Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art.70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010-Commercio su aree pubbliche"* approvato con D.G.R. n.71 del 01/02/2013.
8. L'Amministrazione comunale mette a disposizione del concessionario esclusivamente i posteggi. Tutte le altre strutture, consistenti in banchi, frigoriferi etc. sono a carico del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario ogni altro lavoro di manutenzione e/o intervento si rendesse necessario.

Art.17 Domanda

1. Gli interessati devono presentare domanda in carta legale che dovrà contenere:

- generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, nazionalità) della persona fisica o del legale rappresentante della società richiedente. In caso di società dovrà esserne indicata la ragione e la sede sociale;
- codice Fiscale;
- per le ditte individuali in caso di iscrizione e per le società: anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese o nel Registro Ditte qualora l'attività sia iniziata prima dell'entrata in vigore del DPR 07/12/1995, n.581;
- l'indicazione del posteggio ed il relativo settore merceologico a cui la domanda si riferisce.
- nella eventualità di richiesta di posteggi per più settori merceologici, la opzione di preferenza;
- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96;
- di accettare quanto previsto dal vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche del Comune di Laigueglia;

- copia del documento di identità ai sensi del DPR 403/98;
- autocertificazione con le modalità indicate dal D.P.R. 28/12/2000 n.445 attestante:

- **per il Settore Non Alimentare:**

il possesso dei requisiti morali di cui all'art.12 della Legge Regionale per la Liguria n.1/2007 per il settore non alimentare

- **per il Settore Alimentare:**

il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della Legge Regionale per la Liguria n. 1/2007;

2. La domanda può essere presentata dagli operatori già titolari di concessione di altro posteggio nel medesimo mercato. Gli operatori che siano titolari di n.2 concessioni nel medesimo mercato o fiera possono presentare domanda dichiarando contestualmente la propria rinuncia ad uno dei propri posteggi, specificato con numero e dimensioni, in caso di concessione del nuovo posteggio.

Art.18 Criteri di Selezione

1. Si applicano i criteri di selezione di cui al "*Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art.70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010-Commercio su aree pubbliche*" approvato con D.G.R. n.71 del 01/02/2013 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art.19 Autorizzazione e concessione del posteggio

1. Ai soggetti primi classificati fino alla decorrenza del numero dei posti da assegnare, è rilasciata dal Responsabile del Servizio l'autorizzazione di cui alla lettera a) dell'art.28 della L.R. n.1/2007, con l'eventuale annotazione per la somministrazione qualora il titolare ne faccia richiesta ed abbia i prescritti requisiti. Contestualmente è rilasciata la concessione di posteggio.
2. L'Amministrazione comunale mette a disposizione del concessionario esclusivamente il posteggio identificato da un numero e precisato nelle dimensioni. Il concessionario dovrà rispettare la superficie di vendita concessa e dotarsi delle strutture di vendita, banchi, eventuali frigoriferi, etc. la cui manutenzione sarà onere del concessionario.

Art.20 Imprenditori agricoltori

1. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli vengono assegnati agli aventi diritto con i criteri di cui all'art.9

Art.21 Posteggi riservati ai portatori di handicap

1. I posteggi riservati ai portatori di handicap sono assegnati a seguito di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di procedura selettiva di formazione di graduatoria. Dell'avvio dell'anzidetta procedura deve essere data contestuale comunicazione a tutte le associazioni di categoria presenti sul territorio (iscritte al registro regionale e maggiormente rappresentative). La graduatoria viene formata secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- maggior grado di invalidità riconosciuta;
- maggiore età del richiedente;
- maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese

- a parità di condizioni, sorteggio.

Art.22 Subingresso

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte dell'azienda commerciale comporta la reintestazione dell'autorizzazione in capo al gestore o al nuovo proprietario, con i titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dai dante causa che hanno preceduto nel tempo il gestore o il proprietario, salvo quanto previsto dall'art.20 del presente regolamento.
4. La concessione al subentrante viene rilasciata per il periodo residuo della concessione dei dante causa.
5. In caso di cessione d'azienda dovrà essere riconosciuta al subentrante l'anzianità di frequenza del dante causa, come da graduatoria risultante dal registro del mercato tenuto del Comando di Polizia Municipale.

Art.23 TOSAP - TARSU

1. Per l'occupazione del posteggio è dovuta la tassa per l'occupazione del suolo pubblico nonché la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, come da Regolamenti comunali vigenti in materia.

Art.24 Revoca - Decadenza

1. La concessione di posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione decade in tutti i casi espressamente previsti dalla Legge e dal Regolamento ed in particolare:
 - a) quando il concessionario sia recidivo nel non mantenere l'area del posteggio libera da ingombri e dai rifiuti prodotti (dopo la multa e la sospensione);
 - b) quando il concessionario omette, previa diffida, il pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - c) quando il posteggio non venga utilizzato dal concessionario, in ciascun anno solare, ingiustificatamente per periodi di tempo complessivamente superiori a 17 settimane, salvo i casi di sospensione volontaria di cui all'art.127 L.R. n.1/2007;
 - d) quando il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di concessione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - e) quando il titolare non sia più provvisto dei requisiti professionali e/o morali;
 - f) mancata presentazione del DURC (Documento Unico di regolarità contributiva) nei termini di legge;
 - g) negli altri casi previsti dalla legge.
 - h) Le assenze dei concessionari del mercato settimanale vengono considerate giustificate nei seguenti casi:
 - malattia o ricovero ospedaliero del concessionario del posteggio;
 - maternità;
 - condizioni atmosferiche avverse constatate in loco al momento dell'apertura del mercato.

Il concessionario deve far pervenire il certificato comprovante la malattia, il ricovero ospedaliero, la maternità o il servizio militare entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'evento.

In caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data del timbro postale.

Art.25 Disposizioni transitorie

1. I posteggi vacanti o che si rendessero vacanti, nelle more di assegnazione definitiva tramite bando, verranno assegnati in via temporanea con i criteri di cui all'art.9.
2. Per i posteggi riservati ai portatori di handicap l'assegnazione temporanea nelle more della pubblicazione del bando avverrà con i criteri di cui all'art.21.
3. In applicazione dell'art.8 - Disposizioni Transitorie del "*Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art.70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010-Commercio su aree pubbliche*", approvato con D.G.R. n.71 del 01/02/2013, si stabilisce che le concessioni in essere scadono tutte alla data del 07/05/2020 (10 anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010).

CAPO II

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art.26 Autorizzazione

1. L'autorizzazione in forma itinerante abilita all'esercizio su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune secondo le modalità di cui alla L.R. n.1/2007 e ss.mm.ii.:
 - all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
 - alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
 - all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi ed assegnati a seguito di spunta.
2. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche abilita alla partecipazione di fiere su tutto il territorio nazionale.
3. L'eventuale autorizzazione alla vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Art.27 Domanda

1. La domanda e' presentata a questo Comune da richiedente privo di analoga autorizzazione rilasciata da altro comune e che intende avviare per la prima volta l'attività su questo territorio.
2. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio in applicazione della legge 241/90.
3. Con la domanda l'interessato:
 - indica il proprio nome cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, eventuale carica societaria, nome e sede della società, e, se diverso dalla residenza o dalla sede societaria, l'indirizzo dove vuole che gli siano corrisposte eventuali comunicazioni;
 - dichiara di non rientrare tra i casi inibiti all'attività commerciale indicate all'art.12 della Legge Regionale 1/2007;
 - specifica il settore merceologico che intende esercitare;
 - in caso di settore alimentare allega copia della documentazione comprovante sia il requisito professionale in proprio possesso, sia le caratteristiche del negozio mobile (art.13 L.R. n.1/2007).
4. La domanda si intende accolta se entro 90 giorni dalla data di protocollo non venga comunicato il provvedimento di diniego.

5. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione per il commercio in forma itinerante, fatta salva la facoltà di subentrare nella titolarità di autorizzazioni già esistenti.

Art.28 Funzionamento

1. La sosta del mezzo deve rispettare il codice della strada: **dopo mezz'ora di** sosta l'operatore deve allontanarsi ad almeno 500 metri di distanza dalla sosta precedente e non può tornare su un'area precedente prima che siano trascorse 24 ore.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che non crei intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni e, qualora svolto su marciapiedi, dovrà essere lasciato uno spazio libero di almeno ml.2.00;
3. L'area utilizzata dovrà essere lasciata sgombrata da rifiuti di qualsiasi natura.
4. In occasione dei mercati settimanali e delle fiere deve sostare ad almeno 1 km dal posteggio più vicino.
5. Il titolare dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività è tenuto a darne comunicazione al Comune, analogamente in caso di cambio di residenza.

Art.29 Zone di divieto del commercio in forma itinerante

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art.34 della L.R. n.1/2007 è vietata ogni forma di commercio ambulante in forma itinerante:
 - a) in tutte le strade, piazze ed aree pubbliche comunque denominate poste nella zona tra il mare e la Statale Aurelia/Via Roma compresa;
 - b) in tutte le aree appartenenti al demanio marittimo.

CAPO III NORME COMUNI

Art.30 Esercizio dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione deve essere sempre presente durante le operazioni di vendita.
2. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito, anche nel caso di cui agli artt.20 e 21, su autocertificazione, esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari, purchè in possesso dei requisiti previsti dal TUC.

Art.31 Apparecchi di amplificazione dei suoni

1. L'uso di amplificatori dei suoni è vietato nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Gli operatori che effettuano la vendita mediante illustrazione dei propri prodotti (dimostratori e battitori) e i venditori di dischi, musicassette, CD possono utilizzare gli apparecchi di amplificazione in modo moderato e tale da non arrecare disturbo a nessuno e non compromettere le normali operazioni di vendita.

Art.32 Disposizioni igieniche e sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie, stabilite dalle leggi nazionali, regionali, dai relativi regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

Art.33 Responsabilità per danni

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni che dovessero derivare ai concessionari di posteggio nello svolgimento della propria attività. I concessionari, i loro coadiuvanti e dipendenti, i soci e gli associati in partecipazione sono responsabili di qualsiasi danno cagionato ad opere, manufatti e qualunque altra cosa di proprietà comunale o di terzi.
2. Sono vietati, anche se non espressamente citati dal presente regolamento, tutti quegli atti e fatti che possono in qualsiasi modo arrecare disturbo e fastidio a terzi.

Art.34 Sanzioni

1. Salvo le sanzioni previste dalla Legge Regionale n.1/2007 e ove il fatto non costituisca reato, le violazioni al presente regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa prevista nell'appendice al presente Regolamento.
2. Costituiscono provvedimenti amministrativi accessori delle sanzioni di cui sopra, ove venga riscontrata, per ciascun anno solare la recidiva infrazione al presente Regolamento o Legge Regionale n.1/2007:
 - per commercio su posteggio:
 - la sospensione temporanea della concessione di posteggio fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni di mercato in caso di due infrazioni nell'anno;
 - la sospensione temporanea della concessione di posteggio per 20 (venti) giorni di mercato in caso di tre infrazioni nell'anno;
 - la sospensione temporanea della concessione di posteggio per il periodo dal 1° giugno al 15 settembre in caso di quattro infrazioni nell'anno;
 - la revoca della concessione di posteggio oltre la quarta infrazione nell'anno;
 - per commercio in forma itinerante:
 - il divieto di esercitare la propria attività sul territorio comunale fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni consecutivi in caso di due infrazioni nell'anno;
 - il divieto di esercitare la propria attività sul territorio comunale per 20 (venti) giorni consecutivi in caso di tre infrazioni nell'anno;
 - il divieto di esercitare la propria attività sul territorio comunale per il periodo dal 1° giugno al 15 settembre in caso di quattro infrazioni nell'anno;
 - il divieto di esercitare la propria attività sul territorio comunale per due anni dalla data dell'ultima infrazione oltre la quarta infrazione nell'anno.

TITOLO III FIERE

Art.35 Fiera promozionale

1. La fiera promozionale "Fiera S.Matè da-u mò e da-a tera Laigueglia" si svolge in occasione della festività patronale.
2. La fiera è finalizzata alla promozione del centro storico con i temi della cultura locale, dell'enogastronomia, del mare e dell'artigianato.
3. La fiera promozionale è gestita dal Comune con i criteri di cui al successivo art.36.

4. Ogni modifica alla fiera promozionale viene deliberata dalla Giunta Comunale.

Art.36 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nella fiera promozionale

1. Lo svolgimento della fiera promozionale è programmato dalla Giunta Comunale con il calendario delle manifestazioni turistico/commerciali.
2. Il calendario sarà reso noto mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente, fatti salvi eventuali ulteriori idonei mezzi di informazione.
3. I posteggi verranno assegnati con i criteri e le modalità stabilite con apposita delibera di Giunta Comunale fatto salvo ogni connesso adempimento di legge (L.R. n.1/2007).

APPENDICE AL REGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni alle limitazioni e divieti contenute nel presente Regolamento sono punite come segue:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da comminarsi nella misura stabilita dal presente Regolamento nel rispetto del limite edittale minimo e massimo stabilito dall'art.143 comma 3 della Legge Regionale n.1/2007 (da €250,00 a €1.500) e dell'art.16 comma 2 della legge 24/11/1981, n.689;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione, la revoca dell'autorizzazione o il divieto di esercizio dell'attività itinerante nei casi di cui all'art.34.
2. Sono punite con sanzione amministrativa di cui al comma 1, lett. a) le violazioni alle disposizioni sotto elencate:
 - a) obblighi e divieti di cui all'art.12;
 - b) disposizioni di cui agli artt.31 e 32;
 - c) disposizioni in materia di commercio itinerante di cui all'art.28.
3. Si considerano recidivi i titolari di autorizzazioni che nel corso di un anno solare abbiano commesso due violazioni alle norme del presente Regolamento oppure due violazioni della medesima disposizione sul commercio su aree pubbliche, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione.
4. Coloro che nell'ambito del mercato specializzato e di un settore specializzato del mercato vendano generi non compresi nella specializzazione merceologica, esercitano una forma di vendita senza autorizzazione e sono sanzionati ai sensi dell'art.143 della L.R. n.1/2007 comma 1.
5. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche nelle zone interdette dal Comune, ovvero, nel caso di commercio itinerante, permanga nel posteggio dato in concessione ad altri oltre il tempo necessario alla contrattazione che si formalizza con il pagamento del prezzo della merce offerta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge n. 689 del 24/11/1981, art.143, comma 1 L.R. n.1/2007.
5. In caso di recidiva, come definita al precedente comma 3, il Responsabile del servizio dispone la sospensione/cessazione/divieto dell'attività di vendita secondo le modalità di cui all'art.34 comma 2.

INDICE

TITOLO I – NORME DI PRINCIPIO E DEFINIZIONI PRELIMINARI

- Art.1 Oggetto
- Art.2 Definizioni
- Art.3 Finalità
- Art.4 Attività su aree pubbliche

TITOLO II – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I – MERCATO SETTIMANALE

- Art.5 Istituzione del mercato settimanale
- Art.6 Spostamento e modifiche del mercato settimanale
- Art.7 Funzionamento del mercato settimanale
- Art.8 Orario di vendita del mercato settimanale
- Art.9 Concessioni temporanee
- Art.10 Anzianità di frequenza
- Art.11 Uso dei posteggi
- Art.12 Obblighi e divieti
- Art.13 Scambio di posteggio
- Art.14 Circolazione dei veicoli
- Art.15 Attività vietate sul mercato
- Art.16 Bando
- Art.17 Domanda
- Art.18 Criteri di priorità
- Art.19 Autorizzazione e concessione del posteggio
- Art.20 Imprenditori agricoli
- Art.21 Posteggi riservati ai portatori di handicap
- Art.22 Subingresso
- Art.23 TOSAP – TARSU
- Art.24 Revoca – Decadenza
- Art.25 Disposizioni transitorie

CAPO II – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

- Art.26 Autorizzazione
- Art.27 Domanda
- Art.28 Funzionamento
- Art.29 Zone di divieto del commercio in forma itinerante

CAPO III – NORME COMUNI

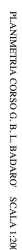
- Art.30 Esercizio dell'attività
- Art.31 Apparecchi di amplificazione dei suoni
- Art.32 Disposizioni igieniche e sanitarie
- Art.33 Responsabilità per danni
- Art.34 Sanzioni

TITOLO III – FIERE

- Art.35 Fiera promozionale
- Art.36 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nella fiera promozionale

APPENDICE AL REGOLAMENTO

SANZIONI AMMINISTRATIVE

[illegible]

Piazza Mazzini - Scala 1 : 200

